



POLIZIA LOCALE



Comune di
Antrodoco



Bassa Valle
del Velino



Comune di
Borgovelino

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE BASSA VALLE DEL VELINO
Comune di Antrodoco (RI)-Comune di Borgo Velino (RI)

Prot. n. del

Comune di
BORG VELINO (RI)
Partenza

Prot. N° 0002287 del 04-06-2018

Cat. 20 Classe 1



OGGETTO: CAMPAGNA ANTINCENDIO 2018.

IL SINDACO

Vista la L. 353/2000;

Vista la L.R. n. 39/2002 e il relativo regolamento n. 7/2005;

Vista la nota prot. n. 0223341.17-04-2018 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile e la nota prot. n. 7792 del 03/05/2018 della Prefettura di Rieti Ufficio Territoriale del Governo con oggetto "Attività incendi boschivi per il 2018";

Visto il D. Leg.vo 18 agosto 2000 n° 267

RENDE NOTO CHE

- Ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 39/2002 il periodo a rischio di incendi boschivi è considerato quello compreso tra il **15 giugno ed il 30 settembre**. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio da maggio a fine ottobre.
- Nel periodo a rischio di incendio è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive nei boschi nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvi i casi di cui dell'articolo 92, comma 1 del Regolamento Regionale n. 7/2005.
- E' vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sui terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari o sigarette; come qualunque altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni caso possa innescare il fuoco.
- I frontisti intesi come proprietari o conduttori di fondi confinanti con le strade di proprietà comunale, sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l'area limitrofa dalla strada e alle recinzioni e le scarpate stradali di rispettiva competenza.
- Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli e incolti, devono adoperarsi in ogni modo, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:
 - Precedentemente il periodo di rischio di incendio e per la durata dello stesso gli interessati devono:
 - a) nelle aree agricole adiacenti ai boschi qualora sussista continuità nella copertura vegetale fino all' area boscata e confinanti con una strada di ordine comunale o superiore che ospiti traffico extra-locale, realizzare una fascia parafuoco di ampiezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco;

Via Fossi, n. 15 – 02013 Antrodoco (Reti) – tel/fax 0746/586590
Pec: pbassavallelevelino@pec.it - email: municipale.antrodoco@tiscali.it

b) nelle aree di pertinenza a strade di ordine comunale o superiore asfaltate che ospitino traffico extra locale ed a ferrovie, contigue a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a terra della chioma delle piante al confine del bosco, evitare il possibile insorgere e propagazione degli incendi, provvedendo, in una fascia di ampiezza di almeno 20 metri, nella quale deve includersi anche la fascia di pertinenza:

- 1) alla conversione all'alto fusto del soprassuolo;
- 2) alla potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza;
- 3) al taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed all'eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della.l.r. 61/1974;
- 4) all'allontanamento del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco e/o trasporto.

- I gestori di cabine elettriche, precedentemente al periodo di rischio di incendio, devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri. Nel caso debba usarsi il fuoco, deve inoltrarsi comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.
- Il materiale di risulta dalle operazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 93 del Regolamento regionale n. 7/2005 e l'altro materiale morto suscettibile ad incendiarsi comunque presente nella fascia, può essere ridotto in scaglie e frammenti (cips) e rilasciato sul letto di caduta o può essere asportato. Tale situazione deve essere mantenuta per tutto il periodo di rischio di incendio boschivo.
- Gli enti pubblici competenti alla gestione delle pertinenze di cui al comma 2, lettera b) possono stipulare convenzioni con i soggetti proprietari o comunque detentori delle aree adiacenti e contigue ai fini della gestione e manutenzione dell'area di pertinenza.
- Durante il periodo a rischio di incendio, l'utilizzo di fuochi di artificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, si deve realizzare a distanze inferiori a 1 chilometro dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell'ente competente, che informa il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno cinque giorni prima della data del loro utilizzo.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

(Modalità per la repressione degli incendi)

Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento. Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

- a) NUMERO VERDE SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE - Tel: 803 555
- b) NUMERO VERDE SALA OPERATIVA CENTRO FUNZIONALE REGIONALE - Tel: 800276570
- c) SEGNALAZIONE INCENDI - CARABINIERI FORESTALI - Tel: 1515
- d) VIGILI DEL FUOCO PER SOCCORSO TECNICO URGENTE - Tel: 115
- e) CARABINIERI - Tel: 112
- f) POLIZIA DI STATO - Tel: 113
- g) GUARDIA DI FINANZA - Tel: 117

